

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

**R.G. 47/2020 – PRESIDENTE RELATORE DOTT.SSA ALIDA PALUCHOWSKI**

**COMMISSARIO GIUDIZIALE: DOTT. CARLO PAGLIUGHI**

Nel procedimento ai sensi degli artt. 160 e 161 sesto comma L.F. promosso da  
**EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE** nella persona dei membri del comitato dei  
liquidatori dott. Igor Jurevich Molibog e dott. Nicola Cinelli

\* \* \*

**MODIFICA/INTEGRAZIONE AL PIANO ED ALLA PROPOSTA DI**

**CONCORDATO PREVENTIVO**

\* \* \*

**Premesso che**

- in data 26 marzo 2021, nel rispetto del termine assegnatole, la società Eviva s.p.a. in liquidazione (qui di seguito per brevità anche solo “Eviva” o la “Società” o la “Ricorrente”) ha depositato dinanzi al Tribunale di Milano il piano e la proposta di concordato preventivo, allegando la documentazione indicata dall’art. 161, commi secondo e terzo, L.F.;
- con provvedimento del 22 aprile 2021 comunicato in data 26 aprile 2021, il Tribunale di Milano ha richiesto alla Società chiarimenti ed integrazioni al piano ed alla proposta in atti, assegnando termine sino all’11 maggio 2021 per il relativo deposito e successivo termine al Commissario Giudiziale per le relative osservazioni sino al 17 maggio 2021;
- con il medesimo decreto, il Tribunale di Milano ha fissato udienza dinanzi al giudice relatore per il giorno 19 maggio 2021 su piattaforma *Teams*.

Tutto ciò premesso, in ossequio alle richieste formulate dal Tribunale di Milano, si provvede di seguito a fornire tutti i chiarimenti e le integrazioni anticipando che per una maggior chiarezza espositiva si seguirà pedissequamente l'ordine indicato dallo stesso tribunale.

\* \* \*

#### **A) IN ORDINE AI CHIARIMENTI RICHIESTI**

Come anticipato in premessa, il Tribunale di Milano con il decreto del 22 aprile 2021 ha richiesto alla Società di voler fornire alcuni chiarimenti riguardo il contenuto del piano, della proposta e dell'attestazione *ex art.* 161 terzo comma L.F. che si indicano qui di seguito con i relativi riscontri da parte della Società.

\*

#### **1) CHIARIMENTI RIGUARDO ALLE DIFFERENZE NUMERICHE RISCONTRATE ALL'INTERNO DI PIANO, PROPOSTA ED ATTESTAZIONE.**

Nel dettaglio, il Tribunale di Milano rileva come gli importi di attivo e passivo sia all'interno della proposta, sia con riferimento incrociato alla attestazione, non coincidano e si modifichino progressivamente con lo svilupparsi della trattazione della proposta. Viene quindi avanzata richiesta di assumere *“un unico valore per entrambi i dati al fine di dare certezza ai medesimi”*.

Oltre a ciò, il Collegio evidenzia come il valore della prededuzione si modifichi sia all'interno della proposta (cfr. pag. 128 e pag. 133), sia nell'attestazione (cfr. pag. 244 e 247) e anche la percentuale in favore dei chirografari all'interno della proposta venga prima indicata nel 22,73% (cfr. pag. 129), mentre a pagg. 132 e 133 la medesima percentuale si riduca al 22,62%, con contestuale richiesta di voler *“omogeneizzare il dato”*.

Sulla scorta dei rilievi sopra riportati, la scrivente difesa precisa sin da subito che i disallineamenti numerici riscontrati dall'Il.mo Tribunale di Milano inerenti l'attivo

ed il passivo di piano, il valore della prededuzione, nonché la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari siano riferibili a meri errori materiali.

Fatta questa precisazione, si riportano qui di seguito le tabelle corrette, precisando che il passivo complessivo ammonta ad euro 461.635.040,87 e che la prededuzione ammonta a complessivi euro 23.973.181,19.

<b>stato patrimoniale attivo</b>	<b>Situazione contabile</b>	<b>Rettifiche</b>	<b>Importo rettificato</b>
cassa e disponibilità liquide	106.180.591,81	- 6.151.809,21	100.028.782,60
crediti commerciali	25.532.880,63	- 274.715,96	25.258.164,67
rimanenze	1.250,00	- 1.250,00	-
altri crediti e attività a breve termine	302.920.292,19	- 273.035.408,19	29.884.884,00
immobilizzazioni immateriali	0,33	- 0,33	-
immobilizzazioni materiali	143.000,27	- 21.599,73	164.600,00
immobilizzazioni finanziarie	24.674.450,27	- 16.531.663,78	8.142.786,49
<b>totale attivo</b>	<b>459.452.465,50</b>	<b>- 295.973.247,74</b>	<b>163.479.217,76</b>
<b>stato patrimoniale passivo</b>	<b>Situazione contabile</b>	<b>Rettifiche</b>	<b>Importo rettificato</b>
debiti commerciali	184.796.965,70	- 29.179.789,84	213.976.755,54
altri debiti e passività a breve termine	292.734.161,11	- 284.785.063,49	7.949.097,62
debiti finanziari	67.003.199,79	- 101.329,23	66.901.870,56
fondi	71.597.279,33	- 101.210.037,82	172.807.317,15
<b>totale passivo</b>	<b>616.131.605,93</b>	<b>- 154.496.565,06</b>	<b>461.635.040,87</b>
<b>patrimonio netto</b>	<b>- 156.679.140,43</b>	<b>- 141.476.682,68</b>	<b>- 298.155.823,11</b>

Tabella che sostituisce quella di pagina 93 del piano e della proposta:

<b>Attivo</b>	<b>Importi</b>		<b>Incassi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>TOTALI</b>
Cassa e disponibilità liquide	100.028.783		100.028.783	98.511.574		1.517.209			<b>100.028.783</b>
Crediti commerciali	25.258.165		25.258.165	1.366.473	4.172.410	7.478.185	12.241.097		<b>25.258.165</b>
Altri crediti e attività a breve termine	29.884.884		29.884.884	1.686.030	1.040.928	20.108.017	7.049.908		<b>29.884.884</b>
Immobilizzazioni materiali	164.600		164.600			20.000	144.600		<b>164.600</b>
Immobilizzazioni finanziarie	8.142.786		8.142.786			5.327.740	2.815.046		<b>8.142.786</b>
<b>Totale attivo disponibile (a)</b>	<b>163.479.218</b>		<b>163.479.218</b>	<b>101.564.076</b>	<b>5.213.338</b>	<b>34.451.152</b>	<b>22.250.651</b>	<b>-</b>	<b>163.479.218</b>
<b>Debiti</b>									
<b>Pagamenti</b>		<b>Percent. di</b>	<b>Pag.to da</b>						
<b>Debiti prededucibili</b>	<b>Importi</b>	<b>Pagam.to</b>	<b>concordato</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>TOTALI</b>
Professionisti per assistenza CP	1.143.800	100,00%	1.143.800	442.520	701.280				<b>1.143.800</b>
Compenso CG e LG	5.161.341	100,00%	5.161.341	48.000		2.556.671		2.556.671	<b>5.161.341</b>
Oneri di liquidazione	14.695.600	100,00%	14.695.600	4.092.337	6.523.165	2.661.782	1.197.317	221.000	<b>14.695.600</b>
Fondo success fee liquidatori	1.020.000	100,00%	1.020.000			1.020.000			<b>1.020.000</b>
Oneri Geogastock	902.440	100,00%	902.440		902.440				<b>902.440</b>
Oneri ABP	50.000	100,00%	50.000		50.000				<b>50.000</b>
Fondo rischi generico	1.000.000	100,00%	1.000.000			500.000	500.000		<b>1.000.000</b>
<b>Totale debiti prededucibili (b)</b>	<b>23.973.181</b>		<b>23.973.181</b>	<b>4.582.857</b>	<b>8.176.885</b>	<b>6.738.452</b>	<b>1.697.317</b>	<b>2.777.671</b>	<b>23.973.181</b>
<b>Pagamenti</b>		<b>Percent. di</b>	<b>Pag.to da</b>						
<b>Debiti privilegiati</b>	<b>Importi</b>	<b>Pagam.to</b>	<b>concordato</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>TOTALI</b>
2751 bis n. 1	2.353.041	100,00%	2.353.041			2.353.041			<b>2.353.041</b>
2751 bis n. 2	447.536	100,00%	447.536			447.536			<b>447.536</b>
2751 bis n. 3	2.552.228	100,00%	2.552.228			2.552.228			<b>2.552.228</b>
2751 bis n. 5	29.691	100,00%	29.691			29.691			<b>29.691</b>
2778 n. 1	86.044	100,00%	86.044			86.044			<b>86.044</b>
2778 n. 18	60.765	100,00%	60.765			60.765			<b>60.765</b>
2778 n. 19	28.539.395	100,00%	28.539.395			28.539.395			<b>28.539.395</b>
2778 n. 18 e 19 sanz. e int. su deb. trib.	21.208.799	100,00%	21.208.799			21.208.799			<b>21.208.799</b>
Art. 2764 c.c.	20.000	100,00%	20.000			20.000			<b>20.000</b>
Fondo rischi contenzioso Ag. Dogane	280.368	100,00%	280.368			280.368			<b>280.368</b>
Interessi di dilazione	13.933	100,00%	13.933			13.933			<b>13.933</b>
<b>Totale debiti privilegiati (c)</b>	<b>55.591.799</b>		<b>55.591.799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.591.799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.591.799</b>
<b>Pagamenti</b>		<b>Percent. di</b>	<b>Pag.to da</b>						
<b>Debiti chirografari</b>	<b>Importi</b>	<b>Pagam.to</b>	<b>concordato</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>TOTALI</b>
Debiti commerciali	213.374.453	22,62%	48.261.247			24.130.624	24.130.624		<b>48.261.247</b>
Altri debiti e passività a breve termine	7.637.112	22,62%	1.727.370			863.685	863.685		<b>1.727.370</b>
Debiti finanziari	55.836.612	22,62%	12.629.181			6.314.590	6.314.590		<b>12.629.181</b>
Fondi	94.156.624	22,62%	21.296.439			10.648.220	10.648.220		<b>21.296.439</b>
<b>Totale debiti chirografari (d)</b>	<b>371.004.802</b>		<b>83.914.237</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.957.119</b>	<b>41.957.119</b>	<b>-</b>	<b>83.914.237</b>
<b>Totale Pagamenti da effettuare (e=b+c+d)</b>			<b>163.479.218</b>	<b>4.582.857</b>	<b>8.176.885</b>	<b>104.287.370</b>	<b>43.654.435</b>	<b>2.777.671</b>	<b>163.479.218</b>
<b>Totale liquidità disponibile nel periodo (a)</b>			<b>163.479.218</b>	<b>101.564.076</b>	<b>5.213.338</b>	<b>34.451.152</b>	<b>22.250.651</b>	<b>-</b>	<b>163.479.218</b>
<b>Liquidità residua (f = a - e)</b>			<b>-</b>	<b>96.981.220</b>	<b>94.017.673</b>	<b>24.181.455</b>	<b>2.777.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabella che sostituisce quella di pagina 129 del piano e della proposta

Con riferimento alla percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, si evidenzia come la percentuale corretta nel piano e nella proposta in atti sia pari al 22,62%.

Tuttavia, in ragione delle modifiche che verranno meglio esposte nel prosieguo e della formazione delle classi, nell'ambito della presente modifica, si vedrà come i creditori chirografari saranno opportunamente classati e soddisfatti in percentuali differenziate e non più coincidenti con la percentuale originariamente prevista.

Per quanto attiene alle differenze numeriche rilevate, si allega l'attestazione *ex art.*

161 terzo comma L.F. opportunamente rivista e debitamente integrata e rettificata con specifico riguardo ai refusi accertati dal Collegio (**doc. n. 7**).

\*

## **2) CHIARIMENTI RIGUARDO ALLA PARTECIPATA GEOGASTOCK**

Il Tribunale di Milano osserva come allo stato non risulti chiaro se il diritto di estrazione del gas di cui la partecipata Geogastock dovrebbe avere concessione, sussista attualmente e si configuri, pertanto, una delle condizioni poste dal soggetto interessato all'acquisto della partecipazione in parola.

Sul punto si rende necessaria una breve premessa.

Geogastock, in data 2 agosto 2012, ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico la concessione "Cugno le Macine Stoccaggio" fino all'agosto 2052 nel territorio dei Comuni di Ferrandina e Salandra, in provincia di Matera, per la realizzazione del progetto di un impianto di stoccaggio di gas mediante l'utilizzo di un insieme di 15 pozzi nell'ambito di giacimenti petroliferi dismessi.

La controllata, tuttavia, non dispone ancora della concessione di estrazione del gas.

Precisamente, come indicato nell'istanza depositata da Eviva in data 15 marzo 2021 ed autorizzata in data 25 marzo 2021, al fine di ottenere l'autorizzazione a finanziare la stessa controllata, l'organo amministrativo di Geogastock ha stanziato nel *budget* 2021 compensi a specialisti del settore per l'importo di euro 131.150,00 per la redazione di *report* di indagine, documenti e progetti necessari allo scopo di ottenere dal Ministero dello Sviluppo Economico i permessi e le autorizzazioni per rendere possibile l'estrazione del gas naturale dal sito (in luogo dell'attività di stoccaggio).

Allo stato, dunque, Geogastock non ha ancora ottenuto l'autorizzazione per l'estrazione di gas dal sito in provincia di Matera, ma sono in corso interlocuzioni con il Ministero finalizzate al rilascio della predetta autorizzazione.

Si evidenzia, tuttavia, che la Società ha chiesto al prof. Carlo Scarpa, professionista cui è stata affidata la stima del valore della partecipazione, di voler redigere alcune note ad integrazione del proprio elaborato concernenti la sussistenza delle prospettive di configurazione del sito di stoccaggio quale sito di produzione di gas attraverso l'estrazione riserve naturali di gas presenti.

Il professionista, dopo aver dato evidenza dei contatti già intervenuti tra Eviva ed il Ministero della Transizione Ecologica, ha concluso l'integrazione **ritenendo plausibile e verosimile** “*la conclusione dell'iter con esito favorevole*”, il tutto anche alla luce dell'assenza di concrete ragioni ostative a che il Ministero possa negare la richiesta *in itinere* (**doc. n. 8**).

Alla luce di quanto sopra riportato si ricorda che, come ha correttamente sottolineato il Tribunale di Milano, anche sulla scorta delle considerazioni svolte dal Commissario Giudiziale, la concessione ministeriale all'estrazione di gas risulti essere, ad oggi, condizione sospensiva dell'offerta di Adoria Partners s.r.l., la quale garantirebbe ad Eviva un realizzo di Euro 6.500.000,00 dalla vendita della partecipazione medesima.

In ragione del fatto che l'offerta formulata da Adoria Partners s.r.l. non è irrevocabile, non è cauzionata ed è condizionata, e di conseguenza non presenta i canoni minimi di affidabilità normalmente imposti dal Tribunale, ai fini del piano l'importo indicato nell'offerta non è stato preso in considerazione e, viceversa, alla partecipazione in Geogastock (compreso il credito per finanziamento soci) è stato attribuito prudenzialmente solo il valore corrispondente all'Enterprise Value

stimato dal prof. Scarpa, in Euro 3.700.000 nell'ipotesi di vendita forzata della partecipazione all'asta.

\*

### 3) CHIARIMENTI RIGUARDO AI CREDITORI CONTESTATI

Il Collegio evidenzia come non risulterebbe chiaro nella narrativa della proposta quanti creditori siano contestati (con distinzione tra i debiti e i fondi rischi accantonati) e quale sia il trattamento che ai fini del voto Eviva voglia concedere, richiedendo a tal fine di voler *“predisporre un elenco degli stessi con indicazione dell'importo e della natura contestata o meno dello stesso e se è prevista ammissione al voto”*.

In merito si osserva quanto segue.

In linea generale, si deve premettere che i creditori contestati nel piano concordatario sono stati appostati all'interno dei fondi, mentre i creditori non contestati sono stati appostati nelle passività.

Considerato che il tema dei creditori contestati rileva principalmente sotto il profilo dell'ammissibilità al voto, si precisa che, attraverso l'appostazione nei fondi, la Società ha previsto l'esclusione degli stessi dalle operazioni di voto, riservandosi, nell'ipotesi di conflitto con un creditore inserito nella medesima categoria, di sottoporre al Giudice delegato la decisione in ordine all'eventuale ammissione alla votazione, a seguito della valutazione sommaria di cui all'art. 176 L.F.

Ai fini di poter individuare la composizione dei fondi e così fornire i chiarimenti richiesti dal Collegio in ordine ai crediti contestati, si riporta di seguito la seguente tabella:

Fondi chirografari	Importo	Note
FONDO RISCHI PER RIPETIZIONE ACCISE INDEBITE	- 38.410.353,01	
FONDO RISCHI RIS.DANNI A CLIENTI	- 16.932.436,06	

FONDO RISCHI SANZIONI ARERA	-	9.069.404,92	
FONDO RISCHI FISCALI	-	5.379.892,20	interessi al chirografo
FONDO RISCHI ONERI TAG	-	4.966.405,70	
FONDO RISCHI GENERICO AL CHIROGRAFO	-	3.000.000,00	
FONDO SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA	-	2.950.000,00	
FONDO CLIENTI SALDO AVERE	-	2.841.813,85	Non si tratta di crediti contestati ma di crediti vantati da clienti, che, per numero e per importo, si è ritenuto opportuno collocare in un fondo, come esposto dettagliatamente nel piano
GSE certificati verdi	-	2.753.911,00	
FONDO INTERESSI SU DEBITTI CHIROGRAFARI	-	1.747.019,46	
Facile.it Spa	-	563.400,67	
King s.r.l.	-	465.000,00	
Vari (*)	-	371.000,00	* Varie cause seguite da Studio Vagaggini vs domestici/piccole società/consorzi. Motivazioni principali sono: (i) risarcimento danni; (ii) opposizione a decreto ingiuntivo subita da Eviva; (iii) accertamento negativo (i.e. dell'esistenza del credito).
Supermercati Tosano Cerea	-	350.000,00	
Doblone	-	310.000,00	
Job Italy srls	-	279.282,72	
SUNTRADING SPA	-	278.103,20	
Enercom Srl	-	253.852,61	
KEY ONE SRL	-	213.989,22	
F.M. Servizi Srl	-	209.178,15	
SAF Energia srl	-	203.104,07	
Free Energy Srl	-	178.930,05	
Tradecom	-	175.000,00	
ACO SERVICE SRL	-	168.517,24	
ONES COMM SRLS	-	150.194,28	
Avv.to Paolo Breno - q.ta prescritta al chirografo	-	147.591,82	
Power srl	-	134.102,62	
WE ARE SOLUTION SRLS	-	128.653,61	
ALPHA S.R.L.S.	-	122.431,14	
EPS Energy & Power Solutions Srl	-	100.411,64	
Stima conguagli Terna da ricevere negli anni 2021-2024	-	100.000,00	
FONDO RISCHI CAUSA TERNA - SBILANCIAMEN	-	100.000,00	
CLOUD CARE SRL	-	90.571,44	
Piquadro Energie Srl	-	90.345,19	
NEW ENERGY SRLS	-	88.249,16	
EASY COMPANY SRLS	-	83.625,84	
Blunose Srl	-	74.291,71	

SAING SRL	-	70.649,30	
ON ENERGY CONSULTING S.R.L.	-	55.342,39	
MASTER TLC SRL	-	53.384,42	
Accadiplast	-	51.000,00	
GLserVIS Srl	-	44.109,65	
SPAZIO CONSULENZA SRL	-	33.096,50	
Enoplan-Italia Srl	-	30.754,54	
MARCANTE	-	29.114,93	
KALEDONIA S.R.L.	-	29.042,95	
EASY 3 SRL	-	28.939,90	
PS Energy Srl	-	27.890,53	
E.C.S. Energy Commercial Services S	-	23.935,54	
ATELIA SRL	-	23.517,79	
CHE TARIFFA.IT SRL	-	22.667,27	
KOLME SRL	-	18.445,78	
ENERGY MOVEMENT SRLS	-	12.784,54	
Greenworld Srl	-	12.618,43	
POA.COM SRLS	-	12.310,42	
J SMART SRLS	-	11.565,47	
SEEDIN S.R.L.	-	11.507,68	
Ril Saving Srl	-	9.661,38	
Selectra Italia Srl	-	8.498,92	
SWITCHENERGIA LIMITED	-	7.338,17	
SV CONSULTING SRLS	-	6.317,87	
PUNTO L&G SRLS	-	5.563,81	
PACIFICA SRL	-	5.248,83	
S.I.T. S.R.L.S.	-	4.974,35	
ELLA3 SRL	-	4.926,13	
Europenta Sd	-	3.705,65	
GATE GROUP SRLS	-	3.338,79	
AIRA GROUP SRL	-	2.692,04	
D.E.P.	-	2.564,76	
Evergreen Srl	-	1.812,71	
EVOLVING SRL	-	1.731,62	
DO.RA GROUP SRLS	-	1.570,93	
P.A.B. SRL	-	1.272,78	
D&F CONSULTING	-	1.028,62	
ENERGY SOLUTIONS SRL	-	636,11	
<b>Totale fondi chirografari</b>	<b>-</b>	<b>94.156.624,06</b>	

Con riserva di meglio dettagliare la composizione del fondo accise nel successivo paragrafo, si precisa che i crediti appostati nei fondi si riferiscono a crediti contestati, in contenzioso o semplicemente stimati in assenza di un importo certo e prontamente quantificabile e, come tali, non considerati ai fini del voto.

Fa eccezione unicamente la voce “fondi rischi fiscali” relativa agli interessi chirografari maturati sul debito erariale oggetto del noto accordo che saranno quindi computati ai fini del voto.

Con riferimento a questa voce, ammontante complessivamente in euro 5.379.892,20 è necessario evidenziare che, a seguito della definizione del complessivo debito tributario in conseguenza degli accordi intervenuti con l’Agenzia delle Entrate, autorizzati con provvedimento del Tribunale del 18 marzo 2021, il corrispondente debito è stato espunto dai fondi rischi e riclassificato tra le passività chirografarie nella voce “*Altri debiti e passività a breve termine*” con ammissione al voto dell’Agenzia.

Nella tabella seguente si provvede a fornire il dettaglio dei creditori che compongono il “Fondo Rischi Ris. Danni a Clienti”, comprensivo di tutti i crediti per danni, anche potenziali, con indicazione nelle note dell’eventuale accordo raggiunto nelle more con Eviva da parte di alcuni creditori, accordo che comporterà, verificatasi la condizione dell’omologazione del concordato preventivo, l’eliminazione del relativo credito dal fondo e l’inserimento nelle passività per l’importo oggetto dell’accordo raggiunto ai fini del riparto e non del voto.

<b>FONDO RISCHI DANNI CLIENTI</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>NOTE</b>
WIND TRE S.P.A.	4.946.000,00	Raggiunto accordo, da sottoscrivere previa autorizzazione del Tribunale
CENPI	3.597.786,00	
CAEM	1.280.000,00	Accordo sottoscritto. Autorizzazione del Tribunale del 18 marzo 2021
CONSORZIO ENERGIA VERONA UNO ROSSETTO TRADE - LA GRANDE MELA	1.240.000,00	Accordo sottoscritto. Autorizzazione del Tribunale del 23 febbraio 2021
CONSORZIO ENERGIA VERONA UNO	240.000,00	
GALATA S.P.A.	975.116,09	
PLURISERVIZI NORDEST	-	Accordo sottoscritto. Autorizzazione del Tribunale del 11 marzo 2021
CAFFARO INDUSTRIE SPA	589.380,00	

HALO SPA	1.447.600,00	
SPIN SPA	481.844,00	
GOLDENERGY SRL	400.000,00	
CONSORZIO MULTENERGIA	242.000,00	
PROENERGY S.P.A.	-	
GE-TRA-PACK SRL	56.184,50	
PENNY MARKET S.R.L.	165.529,00	
WP ENERGY	391.000,00	
MILANO GAS E LUCE S.R.L.	33.800,73	
CONSORZIO ENERGIA OGGI	428.000,00	Accordo sottoscritto. Autorizzazione del Tribunale del 18 marzo 2021
ECOTRADE	135.000,00	
SCHATTEDECOR SRL	70.489,19	Raggiunto accordo, da sottoscrivere previa autorizzazione del Tribunale
E.P.M. S.P.A.	8.525,22	
CAVE DEL TICINO + CAVE DI CAMERI	64.000,00	
CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE LE TORBIERE	-	In data 15 marzo 2021, Eviva ha depositato istanza ex art 160, comma settimo, L.F. per essere autorizzata a sottoscrivere l'accordo transattivo.
BLUE POWER	127.050,00	
GOMMAGOMMA S.P.A.	-	In data 15 marzo 2021, Eviva ha depositato istanza ex art 160, comma settimo, L.F. per essere autorizzata a sottoscrivere l'accordo transattivo.
NEW WASHING SRL	13.131,50	
<b>TOTALE FONDO RISCHI DANNI CLIENTI</b>	<b>16.932.436,23</b>	

\*

#### 4) CHIARIMENTI IN ORDINE AL FONDO RISCHI ACCISE

Il Tribunale di Milano precisa inoltre come risulti necessario individuare la suddivisione del fondo rischi attinente le accise indebite, considerata la sua entità pari ad oltre Euro 38.000.000.

Si allega, pertanto, alla presente, l'elenco nominativo degli utenti finali (documento di 640 pagine) che potrebbero richiedere la ripetizione delle somme indebitamente pagate negli anni 2010 e 2011 non ancora prescritte (**doc. n. 9**), originariamente omesso in ragione della notevole dimensione dell'elenco medesimo, contenente, peraltro, numerosissime posizioni di importo modesto.

A tal fine si precisa che, a fronte di un fondo rischi al momento del deposito del piano e della proposta pari ad Euro 38.410.353, allo stato, in ragione delle prescrizioni *medio tempore* maturate alla data del 1° maggio 2021 il fondo attualmente si è ridotto al minor importo di Euro 34.444.017, non comportando alcuna variazione in termini di soddisfacimento dei creditori, in conseguenza della corrispondente riduzione della posta di attivo costituita dall'insorgente credito nei confronti dell'Erario in conseguenza del riconoscimento ai consumatori finali in sede giudiziale delle accise indebitamente pagate.

\*

#### **5) CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI EVIVA**

Da ultimo, il Collegio, dato atto della risalenza della situazione patrimoniale alla base del piano (30.06.2020) ha richiesto un aggiornamento ad una data più recente.

Premettendo che tutti gli aggiornamenti sono stati puntualmente forniti in occasione del deposito delle nove relazioni mensili, alle quali sono state sempre allegare le situazioni finanziarie e le situazioni economico patrimoniali aggiornate al mese di riferimento, si allega alla presente situazione al 31 dicembre 2020 e al 30 aprile 2021 dalla quale si evincono le modifiche intervenute a far data dal 30 giugno 2020 (**doc. n. 10**).

\* \* \*

#### **B) IN ORDINE ALLE INTEGRAZIONI NECESSARIE**

Accanto ai chiarimenti, relativamente ai quali si auspica di aver fornito le necessarie risposte idonee a dirimere le criticità evidenziate dal Tribunale di Milano, il Collegio ha formulato le seguenti ulteriori osservazioni con contestuale necessità di modifica/rettifica del piano e della proposta in atti.

\*

**6) LA NECESSITÀ DI CREARE DELLE CLASSI DI CREDITORI**

Il Tribunale di Milano, rilevata la natura liquidatoria del concordato preventivo di Eviva, ha evidenziato la necessità di sostituire la monoclasse prevista nel piano e nella proposta con classi di creditori sulla scorta dell'esistenza di interessi degli stessi differenti tra di loro.

In particolare, il Collegio ha evidenziato la presenza (i) di soggetti aventi garanzie collaterali rispetto ad altri creditori privi di alcuna tutela concorrente del credito, nonché (ii) di soggetti potenzialmente passibili di azioni revocatorie per le somme assegnate in sede di procedure esecutive mobiliari e pagate nel cd. periodo sospetto.

Con riguardo alla prima categoria di creditori, il Tribunale di Milano si riferisce ai creditori Rosbank e ING, entrambi garantiti da Renova Holding Ltd. e, come tali, ritenuti in una posizione di potenziale vantaggio rispetto agli altri creditori non garantiti.

Con riguardo alla seconda categoria, come sopra anticipato, il Tribunale di Milano sottolinea come i soggetti passibili di azione revocatoria (nel caso di specie trattasi delle somme oggetto di assegnazione a favore di quattro creditori come meglio verrà *infra* evidenziato) per definizione risultino incentivati a votare favorevolmente nel concordato rispetto a quelli privi di qualsiasi interesse.

Da qui, la necessità di creare con riguardo alle categorie di creditori sopra indicati delle autonome classi.

Sulla scorta delle considerazioni svolte da Tribunale di Milano, si osserva quanto segue.

Come noto, l'art. 160 lett. L.F. prevede la possibilità di suddividere i creditori in classi secondi posizione giuridica e interessi economici omogeni.

La formazione delle classi costituisce una facoltà e non un obbligo (su tutte Cass. Civ. 10 febbraio 2011, n. 3274) per l'imprenditore e risponde principalmente a due esigenze ovvero (i) agevolare l'accesso alla procedura concordataria da parte dell'imprenditore proponente, consentendo di superare l'eventuale dissenso espresso da alcuni creditori e (ii) tutelare maggiormente i creditori che, trovandosi in una posizione omogenea per interessi e collocazione giuridica rispetto ad altri creditori inseriti nella medesima classe, potranno orientare il proprio consenso in modo più libero e consapevole.

Appurata la natura facoltativa della formazione delle classi e le motivazioni che hanno indotto il Tribunale di Milano a ritenere necessaria la sostituzione di una monoclasse con più classi di creditori, Eviva nella presente sede modifica la proposta di concordato preventivo attraverso il classamento dei creditori nelle seguenti categorie:

<b>Classe 1 – Altri creditori chirografari</b>		
Debiti commerciali	67.375.838,35	
Altri debiti e passività a breve termine	13.017.004,63	
Debiti finanziari	2.072.936,48	
Fondi	87.495.843,47	
<b>Totale Classe 1</b>		<b>169.961.622,92</b>
<b>Classe 2 - Creditori chirografari assoggettabili a revocatoria fall.</b>		
Green Network s.p.a.	352.665,00	
E-distribuzione s.p.a.	145.172.739,65	
Sardinia Bio Energy	473.210,45	
Fondo interessi chirografari	1.280.888,40	
<b>Totale Classe 2</b>		<b>147.279.503,50</b>
<b>Classe 3 - Creditori chirografari garantiti</b>		
SMK-Sphere LLC (già Rosbank)	40.711.051,02	
ING Bank N.V.	13.052.624,50	
<b>Totale Classe 3</b>		<b>53.763.675,52</b>

Esaminando sinteticamente le classi sopra riportate e partendo dalle classi 2 e 3, si precisa quanto segue.

All'interno della classe 2 “*Creditori chirografari assoggettabili ad azione revocatoria*” sono stati inseriti i creditori che, nell'eventualità di una declaratoria di fallimento di Eviva, potrebbero essere astrattamente passibili di azione revocatoria per la restituzione delle somme agli stessi creditori versate e/o assegnate in via definitiva in forza dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Milano del 5 gennaio 2020, oltre agli interessi al tasso legale spettanti calcolati sino al 30 giugno 2020.

Si rammenta infatti come in forza dell'ordinanza in parola emessa nelle procedure esecutive riunite presso terzi nn. 4335/2019 e 5656/2019 RGE pendenti avanti al Tribunale di Milano, dott.ssa Idamaria Chieffo, sono state assegnate somme per un totale di Euro 9.029.150,251, anche se gli importi pagati dai terzi pignorati (Ubi Banca, Credit Agricole, Banco BPM, ING Bank, Poste Italiane e Nexi) risultano inferiori, per complessivi Euro 7.255.993,38<sup>1</sup>, così composti:

<b>Creditori assegnatari</b>	<b>Pagamenti ricevuti</b>
E-Distribuzione	5.335.040,41
Sardinia	68.259,69
ING Bank	1.596.239,75
Green Network	256.453,53
<b>Totale</b>	<b>7.255.993,38</b>

Si precisa che tutti i pagamenti sono avvenuti prima del 30 giugno 2020, ad eccezione di Euro 17.566,00 versati in data 22 ottobre 2020 da parte di Poste Italiane in favore di ING Bank e di Euro 34.778,48, in data 24.11.2020, sempre a favore di ING Bank, incassati con addebito dell'importo sul conto corrente pignorato intrattenuto da Eviva presso la medesima ING Bank.

---

<sup>1</sup> Nella proposta di concordato, pag. 50, i pagamenti ricevuti dai creditori pignoranti venivano indicati in Euro 7.237.886,26, mentre vengono ora precisati in Euro 7.255.993,38, considerandosi anche il pagamento di Euro 18.107,12 da parte di Nexi, accertato solo successivamente.

Relativamente alla classe 3 “*Creditori chirografari garantiti*”, si precisa che nella stessa sono stati inseriti gli istituti bancari il cui credito risulta, allo stato, garantito da fideiussioni rilasciate dalla Società Renova Holding Ltd.

Come infatti evidenziato nel piano e nella proposta di concordato preventivo (cfr. pag. 18) nell’anno 2017 Eviva si attivava al fine di reperire finanziamenti e linee di credito da banche straniere, quali ING per l’emissione di garanzie finalizzate alla messa in sicurezza della prosecuzione dell’attività fino ad Euro 35.000.000 e Rosbank fino alla concorrenza di Euro 65.000.000.

Le predette garanzie venivano concesse ad Eviva anche a fronte dell’intervento di Renova Holding Ltd che, a sua volta, contro garantiva il credito.

Sul punto si ritiene doveroso evidenziare il fatto che Renova Holding Ltd, come già più volte sottolineato, sia soggetto giuridico sanzionato OFAC, in quanto facente parte del Gruppo Renova, con la conseguenza che allo stato non può né ricevere, né tantomeno effettuare pagamenti. Peraltro, si evidenzia come le sanzioni OFAC siano strettamente dipendenti dalla politica estera americana e pertanto, allo stato, non essendo possibile effettuare una prognosi attendibile sulla durata della permanenza delle sanzioni in parola, non è possibile affermare con certezza che le garanzie rilasciate da Renova siano effettivamente operanti e che potrebbero essere concretamente azionate dai soggetti garantiti, soprattutto considerando il ridotto orizzonte temporale di piano.

Tuttavia, sulla scorta delle motivazioni addotte dal Tribunale di Milano, si è ritenuto comunque opportuno procedere alla creazione della classe in commento, considerata il potenziale differente interesse economico di ING e Rosbank rispetto ai restanti creditori.

Si evidenzia, infine, che con comunicazione dello scorso 30 aprile 2021, Rosbank ha informato Eviva di aver ceduto il proprio credito alla società SMK-Sphere

LLC.

Come si vedrà nella parte relativa alla nuova proposta, le predette due classi di creditori saranno trattate in maniera leggermente peggiore rispetto alla prima classe proprio in forza dei differenti interessi economici (la seconda classe per la convenienza del concordato sul fallimento e la terza per la garanzia del credito astrattamente azionabile) rispetto alla predetta prima classe.

Da ultimo, con riguardo alla classe 1 “*Altri creditori chirografari*”, si rendono doverose alcune brevi considerazioni.

In particolare, si rileva come nel corso degli anni dottrina e giurisprudenza abbiano sancito il principio secondo il quale, mentre la posizione giuridica sia strettamente ancorata al rango del credito, l’omogeneità degli interessi economici possa ravvisarsi sia avuto riguardo all’appartenenza ad una categoria economica sia sulla base di altri fattori ovvero, tra gli altri, l’entità del credito o le tempistiche di soddisfacimento, non essendo rilevante di fatto la natura e l’identità del titolare della pretesa (cfr. Corte d’Appello di Genova, decreto n. 263 del 21 dicembre 2011).

La stessa Corte di Cassazione sul punto ha chiarito che “*In tema di concordato preventivo, ove intenda prevedere la suddivisione in classi, la proposta deve necessariamente conformarsi ai due criteri fissati dal legislatore nell’art. 160, comma 1, lett. c), l.fall., costituiti dall’omogeneità delle posizioni giuridiche (che riguardano la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l’eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo) e degli interessi economici (riferiti alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare). Rientra tra i compiti del tribunale - con un accertamento in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato - valutare congiuntamente i detti criteri al fine di verificare l’omogeneità dei crediti raggruppati, che non può*

*essere affermata in termini di assoluta identità, **essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte soddisfattiva per le singole posizioni costituite in classe*** (cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 Aprile 2018, n. 9378).

Considerato che nel caso di specie trattasi di classe di natura chirografaria all'interno della quale sono ricompresi creditori *ab origine* chirografari non declassati i quali saranno soddisfatti con misure e tempistiche di soddisfacimento uguali, si ritiene che gli stessi possano pacificamente essere inseriti tutti nella medesima classe restando nel caso di specie irrilevante la diversa identità dei creditori in essa ricompresi, proprio in quanto portatori "*di tratti principali comuni di importanza preponderante*".

\*

#### **7) L'ASSENZA NELL'ATTESTAZIONE EX ART. 161 TERZO COMMA L.F. DI UNO STRESS TEST**

Il Collegio, esaminata l'attestazione al piano *ex art.* 161 terzo comma L.F. ha precisato come nella medesima risulti assente lo *stress test* sulla scorta della dichiarazione resa dal professionista incaricato in ordine alla "*ipotetica realizzabilità di almeno uno degli upsides indicati nella proposta e ripresi nella relazione*".

Preso atto delle considerazioni espresse dall'attestatore, il Tribunale di Milano ha precisato che, pur comprendendo le ragioni dallo stesso evidenziate considerata la natura prudentiale del piano, occorra in ogni caso indicare un *worst case*, invitando conseguentemente il dott. Gianpiero Gugliotta a "*voler stressare il performare del piano in assenza di qualsiasi upsides (...) sussistendo per ognuno degli aspetti di incertezza*".

Sul punto si evidenzia che l'attestatore al fine di fornire un adeguato riscontro alla richiesta di integrazione di *sensitivity* da parte del Tribunale, ha ritenuto di dover

preliminarmente dare adeguata spiegazione in ordine alla mancata previsione nell'attestazione di un'analisi di questo tipo (**doc. n. 11**), di fatto prendendo posizione sulle osservazioni svolte dal dott. Carlo Pagliughi relativamente alla fattibilità del piano (cfr. par. 4, pag. 5) cui è poi seguita la richiesta del Collegio giudicante.

Fatte le opportune precisazioni alle quali ci si richiama integralmente, l'attestatore del piano, al fine di riscontrare la richiesta del Tribunale di Milano di rappresentare un *worst case* stressando le *performance* di piano, ha previsto le seguenti ipotesi peggiorative poi riepilogate nella tabella in chiusura:

- *“Crediti commerciali: si è proceduto a svalutare del 50% il totale di crediti non verificati puntualmente e non incassati in data successiva al 30 giugno 2020 (pari a circa 700.000 Euro) ed a differire nel 2024 gli incassi previsti a piano nell'esercizio 2023, per complessivi Euro 4.187.376;*

- *Il fondo svalutazione di Euro 350.000 è stato accantonato, sempre in relazione ad i crediti non verificati e non incassati, svalutando del 50% i crediti di valore nominale inferiore ad Euro 80.000 ed i crediti relativi a contenziosi pendenti (Alpiq) e relativi a procedure di ristrutturazione del debito ex art 182 LF in essere (Sidigas);*

- *Partecipazioni: svalutazione per un importo di Euro 925.000, applicando un abbattimento del 25% sul prezzo di vendita previsto a piano in ragione delle stime peritali (Euro 3.700.000) con riferimento alla controllata Geogastock e contestuale differimento del realizzo della stessa in arco di piano (dal 06.2022 al 06.2024);*

- *Crediti tributari: differimento nel 2023 e nel 2024 degli incassi previsti a piano nell'esercizio 2022 e 2023, in relazione ai crediti verso dogane per accise e in relazione ai crediti futuri su accise;*

- *Arco di piano: si ipotizza un ritardo di 12 mesi di esecuzione del piano prevedendo l'esecuzione del concordato nel 2025 e non nel 2024;*

- Fondo oneri di liquidazione: in ragione dell'allungamento dell'arco di piano si stima il conseguente incremento degli oneri di liquidazione per complessivi euro 221.000 (importo pari ai costi previsti per l'esercizio 2024);
- Differimento di pagamento dei creditori chirografari: la parte di creditori chirografari prevista a piano in pagamento nel 2023 è stata suddivisa per il 50% in pagamento nel 2023 e per il residuo 50% posticipata nel 2024;
- Fondo oneri Geogastock: Incremento dei fondi oneri necessari per sostenimento finanziario di Geogastock di complessivi euro 520.000 (130.000 ogni 6 mesi) derivante dallo slittamento temporale del realizzo della controllata rispetto alle assunzioni di piano (dal 06.2022 al 06.2024);
- Fondo rischi generico: Integrazione del fondo rischi generico di ulteriori euro 500.000 al fine di dare copertura anche per l'esercizio 2024 in ragione dell'allungamento del termine di esecuzione del piano. Tale scenario che rappresenta un worst case, redatto stressando le performance di piano, prevede in ogni caso l'esecuzione del piano con inferiori percentuali di soddisfacimento delle tre classi chirografarie. Lo stesso scenario viene di seguito riportato con l'indicazione dei flussi finanziari di piano sino al 2025".

Attivo	Importi di piano	Sensitivity	Valori Rettificati		Incassi	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALI
Cassa e disponibilità liquide	100.028.783		100.028.783		100.028.783	98.511.574		1.517.209				100.028.783
Crediti commerciali	25.258.165	(350.000)	24.908.165		24.908.165	1.366.473	4.172.410	8.470.589	7.061.316	3.837.376		24.908.165
Altri crediti e attività a breve termine	29.884.884		29.884.884		29.884.884	1.686.030	1.040.928	12.696.831	8.584.710	5.876.385		29.884.884
Immobiliazioni materiali	164.600		164.600		164.600			20.000		144.600		164.600
Immobiliazioni finanziarie	8.142.786	(925.000)	7.217.786		7.217.786			1.627.740	2.815.046	2.775.000		7.217.786
<b>Totale attivo disponibile (a)</b>	<b>163.478.218</b>	<b>(1.275.000)</b>	<b>162.204.218</b>		<b>162.204.218</b>	<b>101.564.076</b>	<b>5.213.338</b>	<b>24.332.370</b>	<b>18.605.672</b>	<b>12.488.761</b>	<b>-</b>	<b>162.204.218</b>
<b>Debiti</b>												
<b>Pagamenti</b>	<b>Importi di piano</b>	<b>Sensitivity</b>	<b>Valori Rettificati</b>	<b>Percent. di Pagam.to</b>	<b>Pag.to da concordato</b>							
<b>Debiti prededucibili</b>												<b>TOTALI</b>
Professionisti per assistenza CP	1.143.800		1.143.800	100,00%	1.143.800	442.520	701.280					1.143.800
Compenso CG e LG	5.161.341		5.161.341	100,00%	5.161.341	48.000		2.556.671		2.556.671		5.161.341
Oneri di liquidazione	14.695.600	221.000	14.916.600	100,00%	14.916.600	4.092.337	6.523.165	2.661.782	1.197.317	221.000	221.000	14.916.600
Fondo success fee liquidatori	1.020.000		1.020.000	100,00%	1.020.000			1.020.000				1.020.000
Oneri Geostock	902.440	520.000	1.422.440	100,00%	1.422.440		902.440	130.000	260.000	130.000		1.422.440
Oneri ABP	50.000		50.000	100,00%	50.000		50.000					50.000
Fondo rischi generico	1.500.000	500.000	1.500.000	100,00%	1.500.000			500.000	500.000	500.000		1.500.000
<b>Totale debiti prededucibili (b)</b>	<b>23.973.181</b>	<b>1.241.000</b>	<b>25.214.181</b>		<b>25.214.181</b>	<b>4.582.857</b>	<b>8.176.885</b>	<b>6.868.452</b>	<b>1.957.317</b>	<b>3.407.671</b>	<b>221.000</b>	<b>25.214.181</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>Importi di piano</b>	<b>Sensitivity</b>	<b>Valori Rettificati</b>	<b>Percent. di Pagam.to</b>	<b>Pag.to da concordato</b>							
<b>Debiti privilegiati</b>												<b>TOTALI</b>
2751 bis n. 1	2.353.041		2.353.041	100,00%	2.353.041			2.353.041				2.353.041
2751 bis n. 2	447.536		447.536	100,00%	447.536			447.536				447.536
2751 bis n. 3	2.552.228		2.552.228	100,00%	2.552.228			2.552.228				2.552.228
2751 bis n. 5	29.691		29.691	100,00%	29.691			29.691				29.691
2778 n. 1	86.044		86.044	100,00%	86.044			86.044				86.044
2778 n. 1B	60.765		60.765	100,00%	60.765			60.765				60.765
2778 n. 19	28.539.395		28.539.395	100,00%	28.539.395			28.539.395				28.539.395
2778 n. 18 e 19 sanz. e int. su deb. tub.	21.208.799		21.208.799	100,00%	21.208.799			21.208.799				21.208.799
Art. 2764 c.c.	20.000		20.000	100,00%	20.000			20.000				20.000
Fondo rischi contenzioso Ag. Dogane	280.368		280.368	100,00%	280.368			280.368				280.368
Interessi di dilazione	13.933		13.933	100,00%	13.933			13.933				13.933
<b>Totale debiti privilegiati (c)</b>	<b>55.891.799</b>	<b>-</b>	<b>55.891.799</b>		<b>55.891.799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.891.799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.891.799</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>Importi di piano</b>	<b>Sensitivity</b>	<b>Valori Rettificati</b>	<b>Percent. di Pagam.to</b>	<b>Pag.to da concordato</b>							
<b>Debiti chirografari</b>												<b>TOTALI</b>
<i>Classe 1 -Altri Creditori chirografari</i>												<b>-</b>
Debiti commerciali	67.375.838		67.375.838	22,20%	14.956.215			7.478.108	3.739.054	3.739.054		14.956.215
Altri debiti e passività a breve termine	13.017.005		13.017.005	22,20%	2.889.539			1.444.770	722.385	722.385		2.889.539
Debiti finanziari	2.072.936		2.072.936	22,20%	460.154			230.077	115.039	115.039		460.154
Fondi	87.495.843		87.495.843	22,20%	19.422.492			9.711.246	4.855.623	4.855.623		19.422.492
<i>Classe 2 -creditori chirografari assoggettabili a revocazione fallimentare</i>												<b>-</b>
Genera Netrock s.p.a.	352.665		352.665	21,83%	76.970			38.485	19.243	19.243		76.970
E-distribuzione s.p.a.	145.172.740		145.172.740	21,83%	31.684.506			15.842.253	7.921.126	7.921.126		31.684.506
Saifinai Bio Energy	473.210		473.210	21,83%	103.280			51.640	25.820	25.820		103.280
Fondo interessi chirografari	1.280.888		1.280.888	21,83%	279.559			139.779	69.890	69.890		279.559
<i>Classe 3-Creditori chirografari garantiti.</i>												<b>-</b>
SMK-Sphere LLC (già Rosbank)	40.711.051		40.711.051	21,44%	8.727.381			4.363.691	2.181.845	2.181.845		8.727.381
ING Bank N.V.	13.052.625		13.052.625	21,44%	2.798.140			1.399.070	699.535	699.535		2.798.140
<b>Totale debiti chirografari (d)</b>	<b>371.004.802</b>	<b>-</b>	<b>371.004.802</b>		<b>81.398.237</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.699.119</b>	<b>20.349.559</b>	<b>20.349.559</b>	<b>-</b>	<b>81.398.237</b>
<b>Totale Pagamenti da effettuare (e=b+c+d)</b>					<b>162.204.218</b>	<b>4.582.857</b>	<b>8.176.885</b>	<b>103.159.370</b>	<b>22.306.876</b>	<b>23.757.230</b>	<b>221.000</b>	<b>162.204.218</b>
<b>Totale liquidità disponibile nel periodo (a)</b>	<b>162.204.218</b>				<b>162.204.218</b>	<b>101.564.076</b>	<b>5.213.338</b>	<b>24.332.370</b>	<b>18.605.672</b>	<b>12.488.761</b>	<b>-</b>	<b>162.204.218</b>
<b>Liquidità residua (f = a - e)</b>					<b>-</b>	<b>96.981.220</b>	<b>94.017.673</b>	<b>15.190.672</b>	<b>11.489.469</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*

## 8) L'ASSENZA NELL'ATTESTAZIONE EX ART. 161 TERZO COMMA L.F. DI UN CAPITOLO SULLA CONVENIENZA DELLA PROCEDURA RISPETTO AL FALLIMENTO

Infine, il Tribunale di Milano ha rilevato l'assenza nell'attestazione ex art. 161 terzo comma L.F. di qualsiasi considerazione riguardo alla convenienza della procedura rispetto al fallimento che tenga conto delle maggiori possibilità di attivo connesse ad azioni di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, sindaci e società di revisione, onde fornire ai creditori tutti gli elementi in funzione dell'espressione di un voto consapevole.

In ossequio a quanto indicato nel decreto del Tribunale, l'attestatore, con l'integrazione predisposta (cfr. doc. n. 11 e **doc. n. 12**), ha esaminato le differenze di attivo e di passivo che potrebbero emergere nello scenario fallimentare.

In sintesi, dall'esame dell'integrazione si può evincere come il professionista abbia stimato che, in ipotesi fallimentare, il curatore potrebbe agire ai sensi dell'art. 67 L.F., con azione revocatoria, per ottenere la declaratoria di inefficacia di pagamenti effettuati nel semestre antecedente il deposito della domanda di concordato in bianco.

Con riferimento alle somme astrattamente revocabili, tuttavia, l'attestatore ha sottolineato che l'effettivo recupero sarebbe incerto, in quanto dipenderebbe dall'esito di un giudizio, per definizione aleatorio, nell'ambito del quale, peraltro, il curatore dovrebbe provare la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza di Eviva.

Inoltre, l'attestatore ha evidenziato che i creditori astrattamente passibili di revocatoria fallimentare, nel caso di esito favorevole del giudizio per il fallimento, sarebbero ammessi al passivo per il credito derivante da quanto restituito alla procedura.

Con riferimento alle azioni di responsabilità, invece, l'attestatore ritiene che non vi siano censure da muovere ai componenti di organo amministrativo e organo di controllo dalle quali derivino diritti risarcitori di Eviva.

Per tutto quanto sopra esposto, il professionista ritiene che, in ipotesi fallimentare, lo scenario sarebbe quello descritto dalla seguente tabella:

<i>Riepilogo</i>	<i>Piano</i>	<i>Percentuale di</i>	<i>Rettifiche Scenario</i>	<i>Scenario Alternativo</i>	<i>Percentuale di</i>
	<i>Concordatario</i>	<i>Soddisfaticimento</i>	<i>Fallimento</i>	<i>Fallimentare</i>	<i>Soddisfaticimento</i>
Prededuzione	(23.973.181)	100%	3.034.507	(23.856.774)	100%
Privilegiati	(55.591.800)	100%	(1.143.800)	(56.735.619)	100%
Chirografari - classe 1	(38.894.576)	22,88%	6.257.514	(79.852.317)	21,89%
Chirografari - classe 2	(33.137.888)	22,5%			
Chirografari - classe 3	(11.881.772)	22,1%			
<b>Totale Fabbisogno</b>	<b>(163.479.217)</b>		<b>8.148.221</b>	<b>(160.444.710)</b>	
	(0)				
<i>Attivo</i>					
azioni revocatorie e risarcitorie	-		6.000.000	6.000.000	
cassa e disponibilità liquide	100.028.783			100.028.783	
crediti commerciali	25.258.164		(7.441.108)	17.817.056	
altri crediti e attività a breve termine	29.884.884		(386.000)	29.498.884	
immobilizzazioni materiali	164.600		19.101	183.701	
immobilizzazioni finanziarie	8.142.786		(1.226.500)	6.916.286	
<b>Totale Attivo</b>	<b>163.479.217</b>		<b>(3.034.507)</b>	<b>160.444.710</b>	
<i>Passivo</i>					
FONDO ONERI ART. 182-BIS	(1.143.800)		1.143.800	-	
FONDO ONERI DI LIQUIDAZIONE	(19.856.941)		3.928.552	(15.928.389)	
FONDO ONERI GEORGASTOCK	(902.440)			(902.440)	
FONDO ONERI ABP	(50.000)			(50.000)	
FONDO RISCHI PER INTEGRAZIONE COMPENSO	(1.020.000)		1.020.000	-	
FONDO RISCHI GENERICO IN PREDEDUZIONE	(1.000.000)			(1.000.000)	
FONDO ONERI TAG			(5.975.945)	(5.975.945)	
<b>Prededuzione</b>	<b>(23.973.181)</b>		<b>116.407</b>	<b>(23.856.774)</b>	
2751 bis n. 1	(2.353.041)			(2.353.041)	
2751 bis n. 2	(447.536)		(1.143.800)	(1.591.336)	
2751 bis n. 3	(2.552.228)			(2.552.228)	
2751 bis n. 5	(29.691)			(29.691)	
2778 n. 1	(86.044)			(86.044)	
2778 n. 18	(60.765)			(60.765)	
2778 n. 18 e 19 sanz. e int. su deb. trib.	(21.208.799)			(21.208.799)	
2778 n. 19	(28.539.395)			(28.539.395)	
Art. 2764 c.c.	(20.000)			(20.000)	
Fondo rischi contenzioso Ag. Dogane	(280.368)			(280.368)	
Interessi di dilazione	(13.953)			(13.953)	
<b>Privilegiati</b>	<b>(55.591.819)</b>		<b>(1.143.800)</b>	<b>(56.735.619)</b>	
<b>Chirografari</b>	<b>(371.004.802)</b>		<b>6.257.514</b>	<b>(364.747.288)</b>	
<b>Postergati</b>	<b>(11.065.259)</b>			<b>(11.065.259)</b>	
<b>Totale passivo</b>	<b>(461.635.061)</b>		<b>5.230.121</b>	<b>(456.404.940)</b>	

Come si può evincere dai numeri sopra riportati, l'attestatore conclude evidenziando la convenienza della procedura di concordato preventivo con riguardo a tutte le classi.

Tra l'altro, in aggiunta a quanto concluso dall'attestatore, si evidenzia che la convenienza della procedura di concordato preventivo derivi anche dal fatto che il piano di Eviva sia stato costruito in un arco temporale estremamente contenuto - nonostante i consistenti valori di attivo e passivo - che nell'ipotesi fallimentare verrebbe inevitabilmente oltremodo dilatato (anche per il solo esercizio delle promuovende azioni giudiziali) e tenuto, altresì, conto che parte degli attivi

sarebbero comunque legati all'esito positivo di azioni allo stato certamente incerte ed aleatorie (anche sotto il profilo recuperatorio).

Eviva insiste, quindi, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ritenuta più conveniente rispetto al fallimento.

\*\*\*

**C). AGGIORNAMENTO IN ORDINE ALL'ACCORDO CON AGENZIA DELLE ENTRATE E AL TRATTAMENTO DEL CREDITO ERARIALE**

Si reputa opportuno, prima di esporre la Proposta di concordato modificata, fornire un rapido aggiornamento sulle interlocuzioni con Agenzia delle Entrate a seguito della definizione dell'accordo autorizzato in data 18 marzo 2021 dal Tribunale di Milano.

Nel dettaglio, in data 26 marzo 2021, la Direzione Regionale per la Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, in esecuzione all'accordo sopra indicato ha notificato i seguenti provvedimenti di autotutela parziale:

- (i) n. TMBX63Z00013/2021, che ha parzialmente annullato l'avviso di accertamento n. TMB066N00104-2016, concernente l'I.v.a. dell'anno di imposta 2010, stabilendo la riduzione delle sanzioni con lo stesso atto irrogato a complessivi Euro 1.020.320,63;
- (ii) n. TMBX63Z00014/2021 che ha parzialmente annullato l'avviso di accertamento n. TMB066N00139-2016 concernente l'I.v.a. dell'anno di imposta 2011, stabilendo la riduzione delle sanzioni con lo stesso atto irrogato a complessivi Euro 962.142,50;
- (iii) n. TMBX63Z00010/2021, che ha parzialmente annullato l'avviso di accertamento n. TMB064T00867-2017 concernente l'I.v.a. dell'anno di imposta 2011, stabilendo la riduzione delle sanzioni con lo stesso atto irrogato a complessivi Euro 7.501.920,00;

(iv) con ulteriore provvedimento di autotutela che ha parzialmente annullato l'atto di irrogazione delle sanzioni n. TMBIR4T00010-2017 relativo all'anno di imposta 2010, sono state rideterminate le sanzioni originariamente irrogate con il medesimo atto in complessivi Euro 3.956.925,75.

Le predette sanzioni pecuniarie, come concordato a suo tempo con l'Agenzia, saranno ulteriormente ridotte ad un terzo del loro ammontare (coincidendo di conseguenza con l'importo complessivo del debito tributario definito con l'Agenzia ed esposto nel Piano) mediante la definizione dei suddetti atti impositivi entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dei provvedimenti di autotutela parziale. E ciò, ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 218/1997 per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, e ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 472/1997 per quanto riguarda l'atto di irrogazione delle sanzioni, tramite pagamento degli importi come risultanti dalle autotutele. In tal caso, pertanto, le sanzioni si ridurranno nel modo seguente:

- (i) avviso di accertamento n. TMB066N00104-2016, concernente l'IVA dell'anno di imposta 2010, Euro 340.106,83;
- (ii) avviso di accertamento n. TMB066N00139-2016 concernente l'IVA dell'anno di imposta 2011, Euro 320.714,33;
- (iii) avviso di accertamento n. TMB064T00867-2017 concernente l'IVA dell'anno di imposta 2011, Euro 2.500.640,00;
- (iv) atto di irrogazione delle sanzioni n. TMBIR4T00010-2017 relativo all'anno di imposta 2010, Euro 1.318.975,25.

Con riguardo alle modalità di pagamento da effettuarsi entro il sessantesimo giorno dalla notificazione degli annullamenti in autotutela, l'Agenzia delle Entrate ha preannunciato la volontà di avvalersi del disposto di cui all'art. 56. L.F. e, quindi, di compensare i crediti di imposta risultanti a titolo di Ires, Irap e I.v.a.,

anni d'imposta 2019 e 2020, che Eviva non ha ancora richiesto formalmente a rimborso e complessivamente ammontanti in Euro 3.499.457,38.

A tale specifico fine, si è informalmente concordato con la Direzione Regionale di procedere nel modo seguente:

1. in data 30 aprile 2021 Eviva ha presentato telematicamente le dichiarazioni integrative Ires, Irap e I.v.a. per l'anno di imposta 2020 al solo fine di apporre il c.d. "visto di conformità" da parte del professionista abilitato, necessario per il riconoscimento del credito da parte dell'Agenzia;

2. nei prossimi giorni, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate notificherà la certificazione del debito tributario ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. che, rettificando la certificazione (erroneamente) notificata il 30.3.2021, (i) attesterà l'ammontare del debito precisando che, per effetto della definizione degli atti impositivi oggetto di autotutela parziale, lo stesso si ridurrà per la parte delle sanzioni pecuniarie ridotte ad un terzo e (ii) preannuncerà formalmente la volontà di avvalersi del disposto di cui all'art. 56, L.F.;

3. successivamente, Eviva presenterà istanza all'Ufficio competente in cui (i) prenderà atto della volontà di quest'ultimo di compensare i crediti di imposta ai sensi dell'art. 56 L.F.; (ii) chiederà di rateizzare in 16 rate trimestrali, ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 218/1997, gli importi (ridotti) richiesti con gli avvisi di accertamento a seguito dell'autotutela parziale, manifestando implicitamente la volontà di definire gli stessi avvisi, ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 218/1997; (iii) chiederà di imputare la preannunciata compensazione *ex art. 56 L. F.*:

a) alla prima rata di ciascuno dei piani di rateizzazione relativi agli avvisi di accertamento, consentendo in tal modo la loro definizione e la conseguente riduzione ad un terzo delle sanzioni;

b) all'intero importo delle sanzioni ridotte ad un terzo richieste con l'atto di irrogazione delle sanzioni a seguito dell'autotutela parziale, manifestando dunque anche in tal caso implicitamente la volontà di definire l'atto stesso, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 472/1997 (non si può rateizzare perché a tale modalità di definizione non è applicabile l'art. 8 del d.lgs. n. 218/1997, mentre la Direzione Regionale ha escluso l'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 24 del d.lgs. n. 472/1997;

c) per la parte residua, a parziale estinzione degli altri debiti a titolo di imposte (e comunque non di interessi);

4. successivamente, l'Agenzia delle Entrate notificherà apposito atto di "pronuncia di compensazione" con cui informerà Eviva di aver effettuato la compensazione con le imputazioni richieste, precisando che, ai soli fini procedurali, si renderà necessaria la presentazione da parte della stessa Società di appositi modelli F24 "a zero" per formalizzare definitivamente la compensazione (i modelli F24 precompilati verranno allegati all'atto da notificare);

5. Eviva presenterà gli F24 "a zero" sopra indicati.

Ad esito della descritta procedura (che comunque dovrà completarsi entro e non oltre il 25 maggio p.v.), potrà dirsi definitivamente formalizzata la compensazione *ex art. 56, L.F. dei crediti di imposta di Eviva e, di conseguenza, la definizione degli avvisi di accertamento per effetto dell'imputazione alla prima delle rate previste da ciascun piano di ammortamento e dell'atto di irrogazione delle sanzioni per effetto dell'imputazione delle sanzioni ridotte ad un terzo.*

Si ritiene importante evidenziare che la procedura sopra descritta, oltre che consentire il perfezionamento definitivo degli accordi raggiunti con l'Agenzia delle Entrate, comporta il definitivo riconoscimento da parte della medesima Agenzia dei crediti tributari vantati da Eviva con ulteriore stabilizzazione e certezza dell'attivo concordatario a favore dei creditori.

\*\*\*

## **D) LA PROPOSTA DI CONCORDATO**

### **D) 1. LA PROPOSTA**

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Società intende proporre ai creditori un concordato che, come già evidenziato, prevede la liquidazione di tutte le attività e precisamente:

- 1) la vendita degli immobili;
- 2) la vendita delle partecipazioni detenute in società controllate/collegate;
- 3) l'incasso dei crediti commerciali e degli altri crediti;
- 4) la liquidità già disponibile.

Eviva sarà in grado di far fronte alle obbligazioni concordatarie, e precisamente:

- a) di quelle connesse al pagamento delle spese di giustizia, correlate all'adita procedura concordataria;
- b) di quelle, prededucibili, funzionali alla predisposizione del piano, della proposta e della domanda;
- c) di quelle sorte anteriormente alla presentazione del ricorso contenente la domanda *ex art. 161, sesto comma, L.F.*, con pagamento integrale dei creditori privilegiati, e con una percentuale di stralcio prevista per i creditori chirografari;
- d) di quelle, di natura prededucibile, sorte a partire dalla data di presentazione del ricorso per effetto della continuazione dell'attività d'impresa;

con la seguente tempistica, meglio evidenziata nel piano finanziario allegato (cfr. doc. n. 4).

#### **a) Pagamento integrale delle spese di giustizia e specificamente:**

- il compenso spettante al Commissario Giudiziale, stimato in euro 3.145.539,33, come segue:

- i. euro 1.572.769,67 (o diversa misura che sarà indicata) entro il 31.12.2022 o comunque entro 30 giorni dall'omologa se successiva;
  - ii. euro 1.572.769,67 alla chiusura della procedura;
- il compenso spettante al Liquidatore Giudiziale, stimato in euro 1.967.801,78, come segue:
- i. euro 983.900,89 (o diversa misura che sarà indicata) entro il 31.12.2022 o comunque entro 30 giorni dall'omologa se successiva;
  - ii. euro 983.900,89 alla chiusura della procedura.

**b) Pagamento integrale delle spese prededucibili come segue:**

- compenso spettante all'attestatore secondo le scadenze contrattuali previste;
- compenso spettante all'Advisor legale secondo le scadenze contrattuali previste;
- compenso spettante all'Advisor commercialista secondo le scadenze contrattuali previste.

c) **Pagamento integrale dei crediti prededucibili sorti in ragione dell'esecuzione del Piano**, successivamente all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, sempre sulla base degli ordinari termini commerciali di pagamento previsti.

d) **Pagamento integrale entro 12 mesi dall'omologazione della proposta dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1), n. 2), n. 3) e n. 5) c.c.**

e) **Pagamento integrale** entro 12 mesi dall'omologazione della proposta dei **crediti muniti di privilegio generale ex artt. 2753 c.c.**

f) **Pagamento integrale**, mediante l'assegnazione dei beni mobili su cui vantano il privilegio speciale, dei **creditori concorsuali con privilegio ai sensi**

dell'art. 2764 c.c., nei limiti del valore dei beni mobili di proprietà della Società, con degrado al chirografo degli importi relativi a canoni di locazione che eccedono il valore dei beni.

- g) **Pagamento integrale, entro 12 mesi** dall'omologazione della proposta, dei **crediti concordatari muniti di privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c.** vantati a titolo di "ritenute d'acconto Irpef", "Ires", "Irap",
- h) **Pagamento integrale, entro 12 mesi** dall'omologazione della proposta, dei crediti concordatari, muniti di **privilegio ex art. 2752 co. 3 c.c., nonché delle sanzioni e degli interessi** relativi ai crediti medesimi ed ai crediti muniti di privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c. di cui al punto precedente;
- i) L'inserimento in apposita classe ("Classe 1") e il **pagamento parziale nonché dilazionato** dei crediti chirografari *diversi da quelli inseriti nella altre classi*, i quali sono titolari di interessi economici omogenei, ma differenziati rispetto a quelli degli altri creditori chirografari inseriti nella Classe 2 e nella Classe 3, nella percentuale del 22,88% come segue:
- metà dell'importo offerto, entro il 31.12.2024;
  - la restante metà dell'importo offerto, entro il 31.12.2025;
- l) L'inserimento in apposita classe ("Classe 2") e il **pagamento parziale nonché dilazionato** dei crediti chirografari assoggettabili ad azione revocatoria nella percentuale del 22,5% come segue:
- Metà dell'importo offerto, entro il 31.12.2024;
  - la restante metà dell'importo offerto, entro il 31.12.2025;
- m) L'inserimento in apposita classe ("Classe 3") e il **pagamento parziale nonché dilazione** dei crediti chirografari garantiti nella percentuale del 22,1% come segue:
- Metà dell'importo offerto, entro il 31.12.2024;

- la restante metà dell'importo offerto, entro il 31.12.2025.

Tutto ciò premesso, riteniamo utile sintetizzare, nel quadro sinottico che segue, gli importi descritti nella situazione che precede, e specificamente utilizzati nell'attuazione del piano.

<b>Attivo disponibile</b>		
Cassa e disponibilità liquide	100.028.782,60	
Crediti commerciali	25.258.164,67	
Altri crediti e attività a breve termine	29.884.884,00	
Immobilizzazioni materiali	164.600,00	
Immobilizzazioni finanziarie	8.142.786,49	
<b>Totale attivo disponibile</b>		<b>163.479.217,76</b>
<b>Prededuzione</b>		
Professionisti per assistenza CP	1.143.800,00	
Compenso CG e LG	5.161.341,11	
Oneri di liquidazione	14.695.600,08	
Fondo success fee liquidatori	1.020.000,00	
Oneri Geogastock	902.440,00	
Oneri ABP	50.000,00	
Fondo rischi generico	1.000.000,00	
<b>Totale prededuzione</b>		<b>23.973.181,19</b>
<b>Residuo attivo a favore altri creditori</b>		<b>139.506.036,57</b>
<b>Privilegio</b>		
2751 bis n. 1	2.353.041,12	
2751 bis n. 2	447.535,80	
2751 bis n. 3	2.552.228,47	
2751 bis n. 5	29.691,46	
2778 n. 1	86.043,61	
2778 n. 18	60.764,97	
2778 n. 19	28.539.394,50	
2778 n. 18 e 19 sanz. e int. su deb. trib.	21.208.798,63	
Art. 2764 c.c.	20.000,00	
Fondo rischi contenzioso Ag. Dogane	280.368,09	
Interessi di dilazione	13.932,53	
<b>Totale privilegio</b>		<b>55.591.799,17</b>
<b>Residuo attivo a favore chirografari</b>		<b>83.914.237,40</b>
di cui a favore della Classe 1		38.894.576,82
di cui a favore della Classe 2		33.137.888,29

di cui a favore della Classe 3		11.881.772,29
<b>Classe 1 – Altri creditori chirografari</b>		
Debiti commerciali	67.375.838,35	
Altri debiti e passività a breve termine	13.017.004,63	
Debiti finanziari	2.072.936,48	
Fondi	87.495.843,47	
<b>Totale Classe 1</b>		<b>169.961.622,92</b>
<b>% soddisfacimento Classe 1</b>		<b>22,88%</b>
<b>Classe 2 - Creditori chirografari assoggettabili a revocatoria fall.</b>		
Green Network s.p.a.	352.665,00	
E-distribuzione s.p.a.	145.172.739,65	
Sardinia Bio Energy	473.210,45	
Fondo interessi chirografari	1.280.888,40	
<b>Totale Classe 2</b>		<b>147.279.503,50</b>
<b>% soddisfacimento Classe 2</b>		<b>22,50%</b>
<b>Classe 3 – Creditori chirografari garantiti</b>		
SMK-Sphere LLC (già Rosbank)	40.711.051,02	
ING Bank N.V.	13.052.624,50	
<b>Totale Classe 3</b>		<b>53.763.675,52</b>
<b>% soddisfacimento Classe 3</b>		<b>22,10%</b>

\*

## **D) 2. LA PROPOSTA IN IPOTESI DI MANIFESTAZIONE DEGLI UPSIDES**

Da ultimo, la formazione delle classi nella proposta di concordato comporta la necessità di fornire una nuova rappresentazione delle percentuali di soddisfacimento nelle ipotesi di *upsides*, rispetto a quella esposta nel piano e nella proposta depositati in data 26 marzo 2021.

Precisamente:

<b>Classe 1 – Altri creditori chirografari</b>		
Debiti commerciali	67.375.838,35	
Altri debiti e passività a breve termine	13.017.004,63	
Debiti finanziari	2.072.936,48	
Fondi	87.495.843,47	

<b>Totale Classe 1</b>		<b>169.961.622,92</b>
<b>% soddisfacimento Classe 1</b>		<b>33,46%</b>
<b>Classe 2 – Creditori chirografari assoggettabili a revocatoria fall.</b>		
Green Network s.p.a.	352.665,00	
E-distribuzione s.p.a.	145.172.739,65	
Sardinia Bio Energy	473.210,45	
Fondo interessi chirografari	1.280.888,40	
<b>Totale Classe 2</b>		<b>147.279.503,50</b>
<b>% soddisfacimento Classe 2</b>		<b>32,90%</b>
<b>Classe 3 – Creditori chirografari garantiti</b>		
SMK-Sphere LLC (già Rosbank)	40.711.051,02	
ING Bank N.V.	13.052.624,50	
<b>Totale Classe 3</b>		<b>53.763.675,52</b>
<b>% soddisfacimento Classe 3</b>		<b>32,32%</b>

Si evidenzia che le percentuali sopra riportate sono conseguenza, oltreché della formazione delle classi, anche dell'eliminazione tra le ipotesi di *upside*, del risparmio in termini di oneri prededucibili che deriverebbe dalla nomina di uno degli attuali liquidatori quale Liquidatore Giudiziale e ciò al fine di uniformarsi all'indicazione espressa del Tribunale di Milano in ordine alla non opportunità di tale nomina.

Tutto ciò premesso, qualora si manifestassero tutti gli *upsides* dettagliatamente esposti nel piano e nella proposta, con la rettifica di cui sopra in ordine al compenso da destinare al liquidatore giudiziale, l'attivo a favore dei creditori chirografari si incrementerebbe di **Euro 38.797.583**.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, **EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE** *ut supra* rappresentata e difesa

### CHIEDE

che Ill.mo Tribunale di Milano Voglia

- **Ammettere** Eviva alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 160 L.F., la quale ha depositato, nel termine assegnato, il Piano e la

documentazione di cui all'art. 161 secondo comma L.F. e ha formulato la Proposta con le modalità ed i termini dettagliatamente illustrate in data 26 marzo 2021 e nella presente integrazione/modifica con riserva di modificare ed integrare ulteriormente la proposta e di produrre nuovi documenti laddove ritenuti necessari.

- **Ordinare** il deposito delle spese ai sensi dell'art. 163 L.F., nella misura determinata dal Giudice e, comunque, nella misura non superiore al 20% delle spese previste per la procedura.

Ai sensi del D. Lgs. 80/05 e successive modifiche, si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento al seguente indirizzo pec: [daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it](mailto:daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it).

**Si producono unitamente all'integrazione della relazione ex art. 161 terzo comma L.F. i documenti indicati in narrativa e precisamente:**

- 7) relazione *ex art.* 161 terzo comma L.F. con le rettifiche dei refusi riscontrati;
- 8) aggiornamento perizia prof. Carlo Scarpa;
- 9) elenco nominativo degli utenti finali fondo accise;
- 10) situazione economico – patrimoniale al 31 dicembre 2020 e al 30 aprile 2021;
- 11) relazione integrativa attestatore;
- 12) allegato comparazione con l'ipotesi fallimentare.

Con ossequio.

Milano, 11 maggio 2021

Avv. Daniele Portinaro